



CORTE FEDERALE D'APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Avv. Anna Maria Pitzolu	Presidente
Avv. Armando Argano	Componente
Avv. Giuseppe Vincenzo Marino	Componente Relatore

SENTENZA

SUL RECLAMO PROPOSTO DALLA PROCURA FEDERALE

Avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale emessa nel procedimento n. 14/18 e pubblicata sul sito federale il 13 luglio 2018, che – ai sensi degli artt. 1 e 4 del Regolamento di Giustizia FISE, gli artt. 5 e 10 dello Statuto FISE, gli artt. 1.2 e 2.1 del Codice Etico FISE, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI – applicava all'Istruttrice Valentina Cappelluti (tessera FISE n.000248/S) la sanzione del richiamo scritto, ex art. 6 lett. a) del Regolamento di Giustizia, ed alla S.S.D. a r.l. La Cordijana (codice FISE n.3501702), in persona del legale rappresentante pro tempore, la sanzione della censura, ex art. 6 lett. b) del R.G..

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il procedimento riguarda i fatti accaduti il 3 giugno 2018 presso l' A.S.D. Teaterno Sporting Club di Chieti allorquando il signor Guido Dezio, padre della junior C. D., tesserata presso la S.S.D. a r.l. La Cordijana, prima, chiedeva al Presidente FISE Abruzzo, sig. Rocco De Nicola, di modificare la categoria Brevetti Emergenti junior e senior in due categorie separate e, con tono minaccioso, pretendeva di veder premiata la figlia, seconda classificata, come vincitrice della categoria junior e, successivamente, ingiuriava pubblicamente il Presidente ed il Consiglio Direttivo Regionale, utilizzando espressioni quali “*incompetenti*”, “*imbecilli*” e “*asini*”. A tali fatti partecipava, rivolgendo parole di incitamento al sig. Dezio, l'Istruttrice di I livello Valentina Cappelluti.

Il Giudice Sportivo Nazionale, in seguito all'accertamento delle condotte tenuta dai sig.ri Dezio e Cappelluti, sanzionava quest'ultima e la S.S.D. a r.l. La Cordijana rispettivamente con il richiamo scritto e la censura.

La Procura Federale con reclamo del 20 luglio 2018 impugnava la precitata decisione sostenendo che il G.S.N., pur avendo correttamente argomentato in punto di fatto e di diritto, ha irrogato delle sanzioni eccessivamente miti rispetto ai comportamenti contestati ed in contrasto con l'orientamento espresso da questa Corte nella pronuncia resa nel procedimento n. 9/2018 R.G. Per tale motivo



chiedeva che la sig.ra Cappelluti venisse sanzionata con l'ammenda di € 100,00 e la società S.S.D. a r.l. La Cordijana con l'ammenda di € 200,00.

Ai sensi dell'art. 41, c. 5, R. G. il Presidente della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello fissava l'udienza in camera di consiglio per il 17 settembre 2018.

A tale udienza comparivano, il Procuratore Federale Avv. Anselmo Carlevaro e il Sostituto Procuratore Avv. Cristina Varano. La Sig.ra Cappelluti e la S.S.D. La Cordijana non si costituivano nei termini di cui all'art. 41 comma 6 del R.G..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'oggetto dell'impugnazione è limitato esclusivamente alla valutazione della correttezza della sanzione applicata, così come chiesto nel reclamo dalla Procura Federale; conseguentemente compito di questo Collegio è unicamente valutare se la pena applicata dal G.S.N. sia proporzionale ai fatti accertati.

Premesso ciò, il reclamo della Procura Federale è fondato e meritevole di accoglimento perché le sanzioni comminate dal G.S.N. alla sig.ra Cappelluti e alla S.S.D. a r.l. la Cordijana sembrano essere esigue rispetto alle condotte contestate alla luce del fatto che non vi è stato alcun ravvedimento operoso o una presa di distanza dalla condotta illogica e irrazionale oltre che offensiva del sig. Dezio. Il circolo affiliato e l'istruttore federale hanno il preciso compito di educare i propri tesserati/allievi al rispetto delle regole che la Federazione ha emanato al fine di far osservare i principi dello sport. Conseguentemente non contrastare o prendere le distanze da condotte irregolari perpetrate da soggetti non tesserati ma collegati all'attività sportiva quale il sig. Dezio, che ricordiamo essere padre della tesserata junior C. D., significa tenere una condotta che contrasta con lo spirito sportivo e dimostra l'incapacità dei soggetti sanzionati a trasferire i valori che stanno alla base dell'attività sportiva e contenuti chiaramente nei regolamenti emanati dalla FISE.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale emessa nel procedimento n. 14/18 e pubblicata sul sito federale il 13 luglio 2018, accoglie il reclamo della Procura Federale e – ai sensi degli artt. 1 e 4 del Regolamento di Giustizia FISE, gli artt. 5 e 10 dello Statuto FISE, gli artt. 1.2 e 2.1 del Codice Etico FISE, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI – applica:



1) all'istruttrice Valentina Cappelluti (tessera FISE n.000248/S) la sanzione dell'ammenda di € 100,00, ex art. 6 lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE,
2) alla S.S.D. a r.l. La Cordijana (codice FISE n.3501702), in persona del legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell'ammenda di € 200,00, ex art. 6 lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE.
Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, all'istruttrice Valentina Cappelluti ed alla S.S.D. a r.l. La Cordijana, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 17 settembre 2018.

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

F.to Avv. Anna Maria Pitzolu Presidente f.f.

F.to Avv. Giuseppe Vincenzo Marino Componente Relatore

F.to Avv. Armando Argano Componente